

COMUNE DI ACQUAPENDENTE

STATUTO

Approvato con delibera del c.c. n. 19 del 5.4.2007

Capo I PRINCIPI ISTITUZIONALI

Art. 1

L'autonomia della Comunità

1. Il Comune di Acquapendente è Ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica.
2. Il Comune rappresenta e tutela la propria Comunità, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, integrazione e sostegno dell'operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo.
3. L'ordinamento e lo statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.
4. Il Comune tutela i valori e le diversità culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento per realizzare, nel presente e nel futuro, condizioni degne del suo passato.
5. Il Comune per rispettare le diversità si apre all'incontro con le minoranze e le altre culture al fine di arricchire e potenziare il proprio humus socio-ambientale con l'integrazione di altre esperienze, promovendo la cultura della tolleranza e della solidarietà.
5. Ai principi stabiliti dal Titolo V della Costituzione e dalla Carta Europea dell'autonomia locale, si ispira l'ordinamento del Comune e l'azione degli organi preposti ad attuarlo.

Art. 2

L'autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria che i suoi organi attuano consapevoli dei poteri che sono loro attribuiti e del dovere di esercitarli per garantire ai cittadini i diritti affermati nel precedente articolo.

Art. 3

Gli indirizzi generali dello statuto per l'organizzazione del Comune

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce l'attuazione dell'autonomia organizzativa del Comune, assicura il coordinamento delle competenze dei suoi organi e indirizza l'esercizio delle funzioni attribuite all'ente dall'ordinamento.
2. Per conseguire con l'attuazione dei principi di autonomia il rafforzamento istituzionale del Comune, condizione per lo sviluppo economico ed il progresso sociale della comunità, i rapporti tra gli organi di governo, Consiglio comunale, Sindaco e Giunta sono ispirati da una concorde e positiva unitarietà di intenti, di obiettivi e di solidarietà operativa che rende agevole la realizzazione delle linee programmatiche di mandato e la tutela degli interessi e dei diritti della popolazione.

3. Il Sindaco assicura il miglior equilibrio fra l'azione degli organi di governo attraverso la reciproca preventiva informazione delle iniziative d'interesse generale della Comunità che si propongono di attivare.

Capo II **L'AUTONOMIA STATUTARIA E NORMATIVA**

Art. 4 *Lo statuto comunale*

1. Lo statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale, con la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi di autonomia, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola l'azione amministrativa, i procedimenti, l'adozione degli atti, secondo il principio di legalità.

2. L'esercizio delle distinte competenze degli organi di governo e dei responsabili della gestione del Comune è regolato dallo statuto in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico.

3. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, approva il regolamento attinente alla propria autonomia organizzativa e contabile.

Art. 5 *Regolamenti comunali*

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione di regolamenti.

Art. 6 *Regolamenti comunali* *Sanzioni pecuniarie amministrative*

1. L'esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze ed altri atti prescrittivi emessi dal Comune è effettuato in conformità a quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal regolamento comunale che disciplina le relative attività, tenuto conto di quanto dispongono gli artt. 10, 11 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite da disposizioni di legge per le violazioni delle norme dalle stesse previste.

3. Il provento delle sanzioni pecuniarie amministrative è interamente acquisito al bilancio comunale, per il finanziamento delle spese nello stesso previste.

Titolo II **Il Comune**

Art. 7 *Ruolo e competenze generali*

1. Il Comune è ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo territorio, dei quali assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dell'impegno politico e sociale dei propri organi e della propria organizzazione. Concorre ad assicurare alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda l'autonomia.

2. Al Comune sono attribuite le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurare l'esercizio unitario esse siano conferite alla Provincia, alla Regione, allo Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

3. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 8

Esercizio delle funzioni

1. Gli organi di governo del Comune indirizzano l'azione amministrativa e l'attività degli organi di gestione ponendo al centro della loro azione amministrativa la tutela della persona umana, per il conseguimento dei seguenti fini:

a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi;

b) assunzione di iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per assicurare ad essi protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza;

c) concorrere a garantire, nell'ambito delle loro competenze, il diritto alla salute, anche attraverso una azione di sensibilizzazione, sostegno e potenziamento delle strutture sanitarie pubbliche presenti nel territorio;

d) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;

e) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;

f) tutela delle famiglie, promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne;

g) promozione del volontariato tra tutti gli strati sociali della popolazione;

h) promozione dell'attività sportiva, assicurando l'accesso agli impianti comunali. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere l'educazione motoria ed a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione, socializzazione.

2. Promuove e partecipa ad accordi, anche a livello internazionale, con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee.

3. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.

4. Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Regione, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi dalla legislazione regionale.

Art. 9

Tutela del territorio e promozione dello sviluppo economico

1. Il Comune considera valori fondamentali l'ambiente ed il paesaggio e ne assicura la tutela. Promuove interventi di protezione e recupero ambientale, ed adotta tutti i provvedimenti idonei per ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e per assicurare la salubrità dei luoghi di lavoro.

2. La salvaguardia ambientale si attua nel territorio comunale in collaborazione con le strutture della Riserva Naturale per garantire la conservazione della biodiversità, del paesaggio rurale, del patrimonio boschivo, dei corsi d'acqua, della qualità dell'aria.
3. Le attività produttive dovranno essere improntate ad un modello di produzione a basso impatto ambientale. Il Comune sostiene la creazione di strutture di ricezione che promuovano un tipo di turismo eco-compatibile.
4. La pianificazione urbanistica costituisce lo strumento fondamentale per la tutela del territorio. Assicura con idonea disciplina la conservazione dei caratteri dei centri abitati e di quelli che hanno valore storico, facilitando le attività di restauro conservativo e quelle di trasformazione urbana, con particolari facilitazioni per il trasferimento di attività incompatibili con le residenze in altre zone per le stesse previste nell'ambito del territorio comunale.
5. Il Comune promuove iniziative ed interventi per lo sviluppo del sistema produttivo locale, con piani d'insediamento produttivo per la piccola e media industria, individuandone la collocazione sul territorio, udite le associazioni rappresentative degli operatori economici, per offrire opportunità di lavoro ai cittadini.
6. Promuove il sistema turistico locale attraverso forme di concertazione degli interventi con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e con i soggetti pubblici e privati interessati.

Art. 10

Tutela dei diritti umani e della pace

1. Il Comune di Acquapendente in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati degli uomini, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
2. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione, cooperazione e di informazione aperte all'incontro ed allo scambio di esperienze con tutte le altre realtà.
3. Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
4. I cittadini del Comune e quanti anche non cittadini si trovino sul territorio, sono titolari di diritti fondamentali, direttamente riconosciute da norme giuridiche internazionali.
5. Il Comune è il primo garante dei diritti innati internazionalmente riconosciuti. In questa sua funzione il Comune assolve all'obbligo di aiutare gli individui e concretamente perseguire l'obbiettivo enunciato dall'art. 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo "ogni individuo ha diritto a un ordine sociale ed internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciate in questa dichiarazione possano essere pienamente realizzati".

Art. 11

Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni ed attività determinate.

Art. 12

Esercizio delle funzioni e rapporti con i cittadini

1. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare organizzano l'esercizio delle funzioni con sistemi che consentono l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.
2. Il Comune può estendere gradualmente la sua organizzazione per assicurarne la presenza operativa sul territorio, nei centri abitati di maggior consistenza e nelle frazioni che distano notevolmente dagli uffici e dalle sedi centrali dell'ente.
3. Il Sindaco, entro i termini e con le modalità stabilite dal regolamento, costituisce una Commissione speciale, comprendente anche rappresentanti delle associazioni di partecipazione, con il compito di redigere la "Carta dei diritti dei cittadini". I diritti affermati nella Carta, dopo l'approvazione della stessa da parte del Consiglio comunale, costituiranno gli indirizzi di riferimento per l'attività del Comune ed i rapporti dei suoi organi di governo e di gestione con i cittadini.

Art. 13

Attuazione del principio di sussidiarietà

1. Gli organi di governo e di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa il principio di sussidiarietà, adeguando allo stesso ed alle norme del presente statuto i regolamenti e l'organizzazione comunale.
2. I cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività di interesse generale, di competenza comunale.

Art. 14

La semplificazione amministrativa e documentale

1. Il Comune attua le disposizioni vigenti in materia di documentazioni amministrative.
2. Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell'attività degli organi di governo e dell'organizzazione di gestione consentita, nell'ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente.
3. In apposite riunioni indette e coordinate dal Segretario comunale, i Responsabili delle Unità Organizzative e dei procedimenti amministrativi esaminano i criteri generali che sono stati finora osservati per le procedure amministrative e definiscono il programma degli interventi di semplificazione da effettuare per conseguire il risultato di cui al precedente comma.
4. Ciascun Responsabile, per quanto di competenza del proprio settore, effettua la revisione dei procedimenti amministrativi e ne valuta l'effettiva utilità per i cittadini in termini di costi e benefici. Individua gli obblighi determinati da leggi statali o regionali e definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. Informa il Sindaco degli interventi programmati e adotta le determinazioni di sua competenza.
5. La semplificazione dell'azione amministrativa e documentale e la riduzione dei costi alla stessa relativi costituisce uno degli obiettivi principali degli organi di governo e della dirigenza dell'organizzazione.
6. Il programma di semplificazione organizzativa e documentale previsto dal presente articolo può essere effettuato ed attuato, in modo coordinato, con i comuni contermini che perseguono le medesime finalità, valutando in tal caso anche l'utilità di realizzare una rete che consenta l'esercizio associato di funzioni ed attività per la popolazione dell'intera area intercomunale.

Art. 15

Circoscrizione territoriale ed interventi comunali

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri. Il Comune di Acquapendente comprende le frazioni di Trevinano e Torre Alfina e si estende per kmq. 130,28.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. La sede del Comune è posta in Piazza Girolamo Fabrizio n. 17, gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.

Art. 16

Stemma e gonfalone storico

1. Il Comune ha il proprio stemma che rappresenta uno scudo diviso in due parti, la parte inferiore con leone nero rampante in campo giallo; la parte superiore in campo azzurro con labello rosso a quattro pendenti con tre gigli di color paonazzo posti nei riquadri dei pendenti. Sopra lo stemma la corona distintiva di Città. Esso è apposto sulla intestazione di tutti gli atti e documenti, al di sopra della denominazione del Comune e, circondato dalla scritta "Comune di Acquapendente".

2. L'uso dello stemma da parte di altri soggetti pubblici e privati può essere autorizzato dal Sindaco, sentita la Giunta, per manifestazioni e pubblicazioni che hanno finalità storiche, tradizionali e, comunque, d'interesse pubblico generale.

Art. 17

Titolo di città

Il titolo di città fu conferito al Comune di Acquapendente da Papa Innocenzo X nel 1649.

Titolo III

Gli istituti di partecipazione popolare

Capo I - Gli istituti di partecipazione popolare

Art. 18 - Condizioni e finalità

Art. 19 - Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza

Art. 20 - Consulta degli immigrati

Art. 21 - Associazioni ed organismi di partecipazione. Riconoscimento e rapporti con il Comune

Art. 22 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini

Art. 23 - Consultazioni della popolazione

Art. 24 - Partecipazione al procedimento amministrativo

Capo II - I referendum comunali

Art. 25 - I referendum consultivi

Art. 26 - I referendum propositivi

Capo III - Azioni popolari a tutela degli interessi comunali

Art. 27 - Azione popolare a tutela degli interessi comunali

Art. 28 - Azioni risarcitorie di danni ambientali

Capo IV - I diritti di accesso e di informazione dei cittadini

Art. 29 - Diritto di accesso e di informazione

Capo V - Il Difensore Civico Comunale

Art. 30 - L'ufficio del Difensore Civico

Capo I GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 18

Condizioni e finalità

1. Gli organi di governo e l'organizzazione di gestione ispirano l'azione amministrativa del Comune secondo principi che realizzano un rapporto aperto, libero e democratico, di positiva collaborazione con la Comunità, che rende possibile a tutti i cittadini l'esercizio dei loro diritti ed afferma i valori di concorde solidarietà, condizioni per la civile convivenza ed il progresso sociale della popolazione.

2. Al Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, spetta il compito di realizzare l'esercizio di funzioni e compiti da parte delle famiglie e delle loro formazioni sociali che così direttamente partecipano all'attività del Comune.

Art. 19

Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza

1. La partecipazione è un diritto della popolazione della Comunità, nella quale sono compresi:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;
- c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell'anagrafe da almeno un anno;
- d) le persone non residenti, che esercitano nel Comune stabilmente la propria attività di lavoro, professionale e imprenditoriale.

2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.

Art. 20

Consulta degli immigrati

Il Consiglio Comunale riconosce e garantisce a favore dei cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno la facoltà di costituire secondo le indicazioni di apposito regolamento una consulta per i problemi delle Comunità extracomunitarie.

Art. 21

Associazioni ed organismi di partecipazione Riconoscimento e rapporti con il Comune

1. Il Comune riconosce il valore delle libere ed autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, regolate da principi di democraticità e che non perseguono fini di lucro.

2. Con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio sono determinate le modalità per l'iscrizione delle Associazioni di partecipazione, senza spese, e con procedure effettuate d'ufficio, nell'apposito registro tenuto dal Comune, con il fine esclusivo di mantenere attivamente costanti rapporti di collaborazione delle Associazioni stesse con l'ente.

3. Il Sindaco e la Giunta, assicurano alle associazioni di partecipazione tempestive informazioni sulle attività ed iniziative del Comune e sulle modalità della loro attuazione, promuovendo da parte delle associazioni predette ogni utile proposta che abbia per fine la migliore tutela degli interessi collettivi e, in particolare, il miglioramento della qualità delle prestazioni fornite ai cittadini, la semplificazione delle procedure, la riduzione dei costi. L'attività di comunicazione e di valutazione delle proposte viene effettuata d'intesa fra il Sindaco e la Giunta.

4. Il Consiglio comunale e la Giunta, prima di assumere iniziative od adottare provvedimenti di rilevante interesse generale effettuano riunioni con i rappresentanti delle Associazioni iscritte nel registro di cui al terzo comma, per conoscere le loro valutazioni e confrontare la posizione dell'amministrazione con quelle degli organi di partecipazione.

Art. 22

Istanze, petizioni e proposte di cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte indirizzate al Sindaco da singoli cittadini o da una pluralità di essi, sono esaminate dall'assessore competente per materia, insieme con il responsabile del servizio interessato i quali procedono alla loro rapida valutazione, a consultare eventualmente gli interessati e a dare risposta nel più breve tempo e comunque entro il termine stabilito dal regolamento.

2. Per le richieste relative a provvedimenti di competenza degli organi istituzionali, il Sindaco e l'Assessore sottopongono la pratica, istruita, ai predetti organi che adottano le decisioni di loro competenza, sentiti eventualmente i cittadini interessati, e le comunicano agli stessi entro il termine indicato nel precedente comma.

Art. 23

Consultazioni della popolazione

1. Prima dell'adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse il Sindaco, l'Assessore delegato per la materia, tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento, possono disporre congiuntamente la consultazione della popolazione agli stessi direttamente o indirettamente interessata. La consultazione, secondo l'oggetto, può essere estesa ad una o più categorie di cittadini, ai residenti ed operatori nelle frazioni od ambiti delimitati del territorio comunale, ovvero a tutta la popolazione.

2. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali ed è effettuata in forme da definire con specifico regolamento.

Art. 24

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal regolamento comunale.

2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, la nomina del responsabile, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra

disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell'organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva adozione motivata del provvedimento dovuto, responsabilità di un unico soggetto per l'intera procedura.

3. In particolare nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e di coloro ai quali dal provvedimento può derivare un pregiudizio, che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento.

4. Le memorie, proposte, documentazioni presentate dall'interessato – o da suoi incaricati – devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato.

Capo II **I REFERENDUM COMUNALI**

Art. 25

I referendum consultivi

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale che determina l'onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria:

a) quando sia disposto con deliberazione del Consiglio comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco;
b) quando sia richiesto con istanza sottoscritta da almeno 1/5 degli elettori e da altri soggetti che hanno diritto a parteciparvi. Per i residenti non elettori l'ufficio anagrafe stima il numero delle persone interessate e per i titolari di attività esercitate nel Comune e che non vi risiedono la stima viene effettuata in base ai dati rilevati presso la Camera di Commercio.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale, il regolamento di contabilità;
b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione;
c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
d) gli atti relativi al personale del Comune, compreso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.

3. Il regolamento comunale sulla partecipazione determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria, compresa la partecipazione minima per ritenerla validamente effettuata. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un unico turno annuale di consultazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Art. 26

I referendum propositivi

1. Su richiesta sottoscritta da 1/5 degli elettori od altri soggetti che hanno diritto di parteciparvi, il Sindaco, sentita la Commissione di cui al terzo comma, indice referendum

avente per fine l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali che non comportano spese. Quando la proposta comporti conseguentemente l'abrogazione di norme od atti generali comunali esistenti, essi devono essere precisamente specificati.

2. Non è ammesso referendum in materia statutaria, tributaria, tariffaria; dell'ordinamento, dotazione organica, inquadramento e retribuzione del personale nonché per disporre direttamente od indirettamente riduzioni di entrate o aumenti di spese per il Comune.

3. La disciplina organizzativa del referendum verrà disciplinata dal regolamento di partecipazione di cui al precedente articolo.

4. Nel caso di esito positivo del referendum il Consiglio adotta, entro sessanta giorni, i provvedimenti conseguenti.

Capo III

AZIONI POPOLARI A TUTELA DEGLI INTERESSI COMUNALI

Art. 27

Azione popolare a tutela degli interessi comunali

1. Nel caso in cui uno o più elettori siano intervenuti per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Rappresentante dell'Ente a provvedere con l'assistenza del legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento, fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa.

Art. 28

Azioni risarcitorie di danni ambientali

1. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Rappresentante dell'Ente a provvedere con l'assistenza del legale. Nel caso in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale.

Capo IV

I DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Art. 29

Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici. Sono riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, vieta l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.

2. Il regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione ed il rilascio di copie di atti e documenti con pagamento dei soli costi.

3. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico assicura ai cittadini, alle associazioni ed alle aziende i diritti di accesso e di informazione di cui al presente articolo ed assume ogni iniziativa utile per farli conoscere agli interessati e render note le modalità per esercitarli.

Capo V

IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art. 30
L'ufficio del Difensore Civico

1. Il Comune può istituire l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico vigila sull'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione del Comune e delle istituzioni, aziende speciali e enti controllati dal Comune.
2. In particolare il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.
3. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, entro una rosa di nomi indicati dalla conferenza dei capi gruppo anche sulla base di proposte avanzate dalle Associazioni riconosciute dal Comune e resta in carica per il periodo di cinque anni.
4. Il Comune può costituirsi in Associazione con altri Enti per lo svolgimento in convenzione delle funzioni del difensore civico.
5. Il Consiglio comunale con propria norma regolamentare determina i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità.
6. Il difensore civico cessa dalla carica:
 - a) alla scadenza del mandato quinquennale;
 - b) per dimissioni, morte o impedimento grave;
 - c) quando il Consiglio comunale, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, delibera la revoca per gravi violazioni di legge, dello Statuto o dei Regolamenti Comunali.
7. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei cittadini singoli o associati. Quando il difensore civico ravvisa atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
 - a) trasmette al responsabile del servizio una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
 - b) in caso di gravi e persistenti inadempienze dell'amministrazione comunale, spirato il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al Sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate dal Regolamento;
 - c) sollecita il Consiglio comunale, la Giunta o il Sindaco, che hanno obbligo di provvedere ad assumere i provvedimenti di propria competenza;
 - d) riferisce annualmente al consiglio comunale sui risultati della propria attività.
8. Il difensore civico nella sua azione si ispira alle norme internazionali sui diritti umani, in particolare alla Convenzione Europea del 1950, alla Carta Sociale Europea del 1961 e ai due Patti Internazionali del 1966 sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali.
9. Il Comune può avvalersi, con specifiche convenzioni, in via alternativa alla nomina di cui sopra, dei difensori civici istituiti presso l'Amministrazione Provinciale o Regionale.

Titolo IV
Forme associative e di cooperazione

Art. 31
Esercizio associato di funzioni e servizi

1. Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco e della Giunta, definisce la forma con la quale è realizzata, insieme con gli altri comuni contermini, la gestione associata sovra comunale delle funzioni e delle attività di cui il Comune è già titolare e di quelli allo stesso conferiti con legge.
2. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni

con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni ed attività determinate.

Art. 32
Unioni di Comuni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può promuovere e aderire alla costituzione di una Unione di comuni con Comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, rafforzando la capacità organizzativa degli enti partecipanti, per assicurare l'esercizio dei compiti e servizi uniti con criteri di razionalità, economicità, efficienza che garantiscano ai cittadini prestazioni di più elevata qualità, contenendone il costo. Qualora il Consiglio adotti i provvedimenti di cui sopra, l'attuazione degli stessi è regolata dalle altre norme del presente articolo.

2. Il Consiglio comunale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione, previamente concordati con i competenti organi degli altri Comuni partecipanti.

Capo II
COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 33
Il sistema integrato dei servizi sociali

1. Gli organi del Comune provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previste dalle leggi quadro dello Stato e dalle leggi regionali dalla stessa previste, individuando l'ambito territoriale a tal fine più idoneo e promuovendo, ove ritenute utili, forme di cooperazione con i Comuni contermini per la gestione associata dei servizi suddetti.

2. Le funzioni, la programmazione dei servizi locali a rete, le modalità più accessibili ed idonee di erogazione dei servizi, la realizzazione degli interventi e tutte le altre funzioni previste dalla normativa di cui al precedente comma 1 in attuazione del principio di sussidiarietà saranno organizzati, insieme con le attività connesse, conseguenti e complementari, secondo quanto stabilito da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio comunale che definiranno le competenze di indirizzo generale dello stesso Consiglio, quelle d'indirizzo attuativo di competenza del Sindaco o della Giunta e le funzioni di gestione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

Titolo V
Il decentramento comunale

Art. 34
Consigli di Frazione

1. Il Comune di Acquapendente si avvale nell'azione amministrativa dei pareri, iniziative e proposte dei consigli delle frazioni di Torre Alfina e Trevinano.

2. I Consigli di frazione sono nominati dal Consiglio Comunale, su indicazione della Consulta delle Frazioni.

3. Il regolamento determina il numero dei consiglieri assegnati, le modalità di elezione, il funzionamento e le competenze dei consigli di frazione.

Titolo VI
Organi di governo
Disposizioni generali

Art. 35

Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Il Vicesindaco e gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare.

Art. 36

Condizione giuridica degli amministratori nell'esercizio delle funzioni

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, compiti e responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
2. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 37

Status dei componenti il Consiglio comunale

1. Il Sindaco ed i Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti pubblici e privati per l'esercizio delle funzioni quali componenti del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari, delle commissioni comunali previste per legge, hanno diritto ai permessi retribuiti, alle indennità, aspettative e licenze stabilite dalle norme di legge vigenti.

Art. 38

Pari opportunità

1. Gli organi di governo del Comune assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il Consiglio assicura condizioni di pari opportunità nelle nomine promuovendo la presenza di entrambi i sessi, fra i componenti delle Commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti. Il Sindaco assicura la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.

Titolo VII Il Consiglio Comunale

Capo I - Il regolamento del consiglio comunale

Art. 39 - Il regolamento e l'autonomia funzionale ed organizzativa

Capo II - I consiglieri comunali

Art. 40 - Entrata in carica e durata del mandato

Art. 41 - Consiglieri comunali – Prerogative

Art. 42 - Gruppi consiliari

Art. 43 - Votazioni dei Consiglieri comunali

Art. 44 - Convocazione e validità delle sedute

Art. 45 – Dimissioni

Art. 46 - Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

Art. 47 - Surrogazioni e supplenze

Art. 48 - Cessazione dalla carica per lo scioglimento del Consiglio. Incarichi esterni

Capo III - Le Commissioni Consiliari

Art. 49 - Commissioni consiliari permanenti – Istituzione

Art. 50 - Commissione permanente dei Presidenti dei gruppi consiliari

Art. 51 - Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia. Istituzione

Art. 52 - Commissioni consiliari d'indagine

Art. 53 - Commissione per la pari opportunità

Capo IV - Adunanze - Convocazione

Art. 54 - Convocazione del Consiglio comunale

Art. 55 - Adempimenti prima seduta

Capo V - Funzioni di competenza del Consiglio comunale

Art. 56 - Funzioni e competenze

Art. 57 - Indirizzo politico-amministrativo

Art. 58 - Linee programmatiche di mandato

Art. 59 - Controllo politico amministrativo dell'attuazione del programma

Art. 60 - Partecipazione delle minoranze

Capo I

IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 39

Il regolamento e l'autonomia funzionale ed organizzativa

1. Il regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale e l'istituzione, composizione e funzioni delle Commissioni consiliari, secondo i principi di autonomia organizzativa e funzionale, con il fine generale di assicurare la partecipazione ai lavori ed alle decisioni di tutti i componenti eletti dalla comunità e che unitariamente la rappresentano, compresi i Consiglieri che costituiscono la minoranza.

2. Il regolamento attua i seguenti criteri generali di funzionamento:

a) gli avvisi di convocazione, corredati dall'elenco degli argomenti da trattare, devono pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni interi e liberi prima quello stabilito per la riunione; in caso d'urgenza l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione; per le adunanze di seconda convocazione, che si tengono in giorni diversi dalla prima, l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero precedente quello nel quale è indetta la riunione;

- b) le proposte da iscrivere all'ordine del giorno sono fatte pervenire al Sindaco, nei tempi stabiliti dal regolamento del consiglio comunale, dalle Commissioni consiliari o da singoli Consiglieri proponenti. Il regolamento prevede termini diversi, più ampi o più ridotti, per argomenti di particolare impegno ed importanza o per motivi d'urgenza;
- c) il regolamento stabilisce il tempo massimo da dedicare, per ogni riunione, alla trattazione di interrogazioni e mozioni, precisando le riunioni nelle quali, per la rilevanza degli argomenti che è necessario esaminare e deliberare, non sono iscritte all'o.d.g. interrogazioni e mozioni;
- d) il regolamento può stabilire il tempo massimo per gli interventi dei Consiglieri;
- e) i componenti della Giunta che non sono Consiglieri comunali, partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.
3. Le modalità con le quali sono forniti al Consiglio comunale i servizi, le attrezzature e le strutture per l'esercizio delle funzioni e dei compiti allo stesso attribuiti, sono stabilite dal regolamento.

Capo II I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 40

Entrata in carica e durata del mandato

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione dell'elezione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. La proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale è effettuata dal Presidente dell'Ufficio elettorale centrale a compimento delle operazioni elettorali.
3. I Consiglieri comunali durano in carica per un periodo di cinque anni, fatte salve le modifiche legislative in materia.

Art. 41

Consiglieri comunali – Prerogative

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. L'accesso comprende la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare una compiuta valutazione dell'operato dell'amministrazione, per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio dalla legge.
4. Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da questo dipendenti, su sua motivata richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri. Le modalità del rilascio di copie vengono definite dallo specifico regolamento per il funzionamento dell'Organo consiliare.
5. Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.

6. Gli ordini del giorno e le mozioni, pervenuti al Sindaco almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio, sono iscritti fra gli argomenti da esaminare nella stessa. Se presentati nel corso di una riunione del Consiglio, la trattazione, salvo i casi d'urgenza, può essere rinviata alla prima seduta successiva.

7. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo sono inviate dal Consigliere che le promuove al Sindaco. Per la loro trattazione si osservano le norme stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

8. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri sono iscritte nell'ordine del giorno del Consiglio entro venti giorni dalla presentazione alla Presidenza che acquisisce per le stesse, ove necessari, i pareri prescritti dalla legge. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, presentate ad iniziativa di singoli Consiglieri, sono iscritte all'ordine del giorno entro i termini previsti dal regolamento e previa acquisizione, ove necessaria, dei pareri suddetti.

Art. 42

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare che non è, in questo caso, condizionato ad un numero minimo di componenti.

2. Per i gruppi costituiti dall'unico consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative dei presidenti di gruppo. La costituzione dei gruppi e la nomina dei presidenti è comunicata al Sindaco, prima dell'adunanza d'insediamento con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.

3. Il Consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del gruppo da cui si distacca ed al Sindaco, allegando per quest'ultimo la dichiarazione di consenso del presidente del gruppo al quale aderisce.

4. I Consiglieri, nel numero minimo fissato dal regolamento, che intendano costituire un gruppo autonomo, devono darne comunicazione sottoscritta da tutti gli aderenti al Sindaco e informarne, per scritto, il presidente del gruppo dal quale si distaccano.

5. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai gruppi consiliari regolarmente costituiti di servizi, attrezzature e risorse.

Art. 43

Votazioni dei Consiglieri comunali

1. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento.

2. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali i Consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario comunale di registrarli a verbale.

Art. 44

Convocazione e validità delle sedute

1. Le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sono disciplinate dall'articolo 53 del presente Statuto e dal regolamento.

2. Le sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale possono ritenersi valide quando, in prima convocazione, sono presenti rispettivamente la metà più uno dei consiglieri ed in numero minimo di sei per il Consiglio Comunale in seconda convocazione.

3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono valide se adottate da almeno la metà più uno dei presenti in aula, sempre che vi sia il numero legale, salvo quanto previsto in termine di compatibilità e di astensione dal regolamento.

4. La modalità di votazione, l'istruttoria delle deliberazioni con i relativi pareri, che deve essere curata dal Segretario Comunale con la compartecipazione e la corresponsabilità dei vari responsabili dei servizi in relazione alle aree funzionali del Comune individuati con gli appositi regolamenti, la verbalizzazione delle sedute e del deposito degli atti, vengono determinate dal regolamento.

Art. 45

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 46

Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere che senza giusto motivo non interviene per 3 sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale decade dalla carica, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal Consigliere al Sindaco, entro il giorno successivo a ciascuna riunione.

2. Prima di proporre al Consiglio la decadenza, il Sindaco notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Sindaco, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Sindaco sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

Art. 47

Surrogazioni e supplenze

1. Il seggio di Consigliere comunale che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 48

*Cessazione dalla carica per lo scioglimento del Consiglio
Incarichi esterni*

1. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Capo III

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 49

Commissioni consiliari permanenti – Istituzione

1. Il Consiglio comunale per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare nelle adunanze, per lo studio di provvedimenti, iniziative, attività di competenza del Comune da sottoporre, a mezzo del Presidente, all'esame ed alle decisioni dell'Assemblea consiliare, può procedere alla costituzione oltre alle Commissioni di cui ai successivi articoli 50,51,52,53 di Commissioni consiliari permanenti. Gli stessi sono eletti tra i Consiglieri comunali, con criterio proporzionale e con la rappresentanza dei due sessi, assicurando la partecipazione delle minoranze e stabilendo per ciascuna Commissione le competenze per materie e funzioni in rapporto organico con la ripartizione delle stesse fra i settori dell'organizzazione dell'ente.

2. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 50

Commissione permanente dei Presidenti dei gruppi consiliari

1. I Presidenti dei gruppi consiliari costituiscono una Commissione permanente nell'ambito della quale ciascun Presidente, per le decisioni ed i pareri che comportino votazioni, esercita diritto di voto proporzionale al numero dei Consiglieri componenti il suo gruppo. La Commissione è coordinata dal Sindaco ed assume la denominazione di "Commissione permanente dei Presidenti dei gruppi consiliari".

2. Il regolamento determina i poteri della Commissione, ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 51

*Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia
Istituzione*

1. Per assicurare l'esercizio della funzione di controllo è istituita la Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare verifiche periodiche e di presentare al Consiglio relazioni illustrative dei risultati dell'attività esercitata.

2. Il Presidente della Commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i Consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere esercitato solo dagli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a Consiglieri di altri gruppi. È eletto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

3. Il regolamento determina i poteri della Commissione per l'esercizio delle competenze alla stessa attribuite dal primo comma e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità.

Art. 52

Commissioni consiliari d'indagine

1. Il Consiglio comunale, su proposta motivata avanzata per scritto da almeno un 1/5 dei componenti può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni d'indagine per verificare particolari attività, situazioni ed avvenimenti dei quali il Consiglio ritiene necessario acquisire elementi di valutazione e giudizio.
2. Il regolamento prevede le norme per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento delle Commissioni d'indagine.

Art. 53

Commissione per la pari opportunità

1. E' istituita la Commissione consiliare che ha per compito di promuovere da parte del Consiglio e degli altri organi di governo del Comune condizioni di pari opportunità fra uomo e donna.
2. La composizione e le norme di funzionamento della Commissione sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

Capo IV

ADUNANZE – CONVOCAZIONE

Art. 54

Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione del Consiglio comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:
 - a) la convocazione dei Consiglieri è effettuata dal *Sindaco* mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare e la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
 - b) la forma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che su richiesta dei destinatari lo stesso può avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica;
 - c) sono da prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal Consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei Consiglieri;

Art. 55

Adempimenti prima seduta

1. Il Consiglio comunale nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non sono stati presentati reclami, deve esaminare la posizione dei suoi componenti in relazione alle norme che regolano la eleggibilità e la compatibilità, e deve convalidare l'elezione ovvero dichiarare l'ineleggibilità di chi si trovi nelle condizioni da tali norme previste.
2. La riunione del Consiglio prosegue per provvedere:
 - a) al giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;
 - b) alla comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta, compreso il Vicesindaco, dallo stesso nominati.

Capo V

FUNZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 56
Funzioni e competenze

1. Sono esercitate dal Consiglio comunale le funzioni attribuite dalle leggi vigenti che conferiscono funzioni al Comune con specifico riferimento alla competenza del Consiglio.
2. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle funzioni generali d'indirizzo e di controllo politico amministrativo di cui ai successivi articoli adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti sui temi relativi all'affermazione dei diritti generali della popolazione, alla tutela dei suoi interessi, alla salvaguardia dell'assetto del territorio e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo della Comunità.
3. Il Comune effettua la propria programmazione, anche in forma associata con i Comuni contermini che hanno analoghe caratteristiche, condizioni territoriali, sociali ed economico-produttive, tenuto conto dei principi ed indirizzi espressi dalle leggi regionali.
4. Il Consiglio comunale, nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione economica, territoriale ed ambientale e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, persegue la valorizzazione della propria Comunità, la tutela delle risorse produttive, ambientali ed il potenziamento, quantitativo e qualitativo, dei servizi comunali.
5. Il Consiglio, su proposta della Giunta, dispone l'accettazione di lasciti e donazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 57
Indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo con l'attività e l'adozione degli atti previsti dal precedente art. 55 fra i quali hanno a tal fine particolare importanza:
 - a) l'adozione e l'adeguamento dello statuto e dei regolamenti;
 - b) la partecipazione alla definizione del programma di mandato del Sindaco;
 - c) la partecipazione alla formazione e l'approvazione degli atti della programmazione economico-finanziaria;
 - d) gli indirizzi generali per la redazione degli atti di pianificazione del territorio e per la programmazione delle opere pubbliche;
 - e) la definizione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - f) ogni atto od intervento d'indirizzo politico-amministrativo espresso agli altri organi di governo per il conseguimento degli obiettivi dell'azione dell'ente, secondo i programmi approvati.

Art. 58
Linee programmatiche di mandato

1. Il sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla seduta consigliare successiva alla elezione; sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni.

Art. 59

Controllo politico amministrativo dell'attuazione del programma

1. Il Consiglio definisce annualmente le azioni ed i progetti per l'attuazione del programma di governo con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale e pluriennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, atti che nella deliberazione di approvazione sono dichiarati coerenti con il programma.
2. La verifica dell'attuazione delle linee programmatiche viene effettuata annualmente da Consiglio, in sede di approvazione del rendiconto e alla scadenza del mandato del sindaco.

Art. 60

Partecipazione delle minoranze

1. Il Consiglio nei provvedimenti previsti dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, per la nomina di più rappresentanti presso lo stesso ente, in caso di numero superiore a 2 deve riservare alle minoranze almeno uno dei rappresentanti.
2. Il regolamento del funzionamento del Consiglio stabilisce la procedura di nomina con voto limitato.

Titolo VIII

La Giunta comunale

Art. 61

Giunta comunale - Composizione Limite massimo

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di n. 6 Assessori, compreso il Vicesindaco. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina gli Assessori, compreso il Vicesindaco, entro il limite massimo previsto dalla presente norma e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni.
2. Non può essere nominato assessore colui che, candidato nelle ultime elezioni comunali, non sia stato eletto alla carica di consigliere.

Art. 62

Nomina della Giunta

1. Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri.

Art. 63

Assessori comunali – Divieti

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 64

Assessori comunali - Durata in carica - Rinnovo – Revoca

1. I componenti della Giunta comunale durano in carica per cinque anni.
2. Non si applica al Vicesindaco ed agli Assessori comunali il divieto di rinnovo della nomina dopo due mandati consecutivi.
3. Il Sindaco può revocare il Vicesindaco od uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 65

Giunta comunale - Convocazione e presidenza

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale e stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze. Nel caso di sua assenza od impedimento tali funzioni sono esercitate dal Vicesindaco.

Art. 66

Giunta comunale – Competenze e funzionamento

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento (se istituiti).
3. La Giunta collabora con il Sindaco:
 - per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
 - per la realizzazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferendo annualmente allo stesso sulla propria attività;
 - per la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;
 - esprimendosi con propria deliberazione in merito alla revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.
4. La Giunta adotta:
 - il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale;
 - le deliberazioni, in caso d'urgenza, relative alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
 - le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare al Consiglio;
 - la deliberazione relativa all'aumento od alla diminuzione dell'indennità di funzione dei propri membri;
 - la deliberazione relativa all'anticipazione di tesoreria, da effettuare in termini generali all'inizio dell'esercizio;
 - la deliberazione di nomina dei componenti del nucleo di valutazione del personale secondo quanto previsto dal regolamento del personale;
 - la deliberazione che determina le aliquote di tributi e tariffe dei servizi;
 - lo schema annuale e triennale dei lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio
 - ogni semestre la deliberazione che quantifica le somme destinate alle finalità previste dalla legge e dalle norme vigenti, non soggette ad esecuzione forzata, da notificarsi al Tesoriere;
 - delibera i progetti dei lavori pubblici;

5. La Giunta:

- predisporre lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;
- definisce, in base alla proposta del Direttore generale, ove nominato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) dell'esercizio ed approva, entro il 15 dicembre, le variazioni al P.E.G.;
- propone al Consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio;
- presenta al Consiglio la relazione al rendiconto della gestione;
- propone al Consiglio di promuovere intese di collaborazione istituzionale per la sicurezza, con i Comuni contermini;
- adotta ogni altro provvedimento previsto dalle leggi ed attribuito alla competenza della Giunta.

6. La Giunta si riunisce con modalità semplificate anche con forme innovative in videoconferenza ed in via telematica.

Titolo IX Il Sindaco

Art. 67

Ruolo e funzioni generali

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la rappresenta. È membro del Consiglio comunale e lo presiede.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra i quali un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva all'elezione. Convoca e presiede la Giunta comunale i cui componenti collaborano con lui nel governo del Comune, mediante deliberazioni collegiali. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

3. Il Sindaco, oltre che delegare gli assessori per materia, può conferire attribuzioni di specifici interessi ai consiglieri comunali per obiettivi programmati.

4. Il Sindaco esercita le sue funzioni coordinando ed armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promuovendo da parte di tutti, amministratori e responsabili, comportamenti improntati all'imparzialità ed ai principi di buona amministrazione.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

6. Attiva e valorizza la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, sensibilizzando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.

7. Promuove con tempestività le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di soddisfarne i bisogni, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo, realizzando le trasformazioni che il progresso impone.

8. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori.

9. Quale autorità locale esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla regione. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.

Art. 68

Funzioni esercitate quale rappresentante della comunità locale

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti rese necessarie da tali particolari situazioni. Nel caso che l'emergenza interessi il territorio di più Comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano gli organismi statali o regionali competenti.

2. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e, d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Consiglio comunale, nel definire i suoi indirizzi, tiene conto delle associazioni ed organismi di partecipazione popolare e di quelli rappresentativi dei consumatori e degli utenti.

3. Il Sindaco o per sua delega l'Assessore risponde alle interrogazioni ed istanze presentate dai Consiglieri comunali.

Art. 69

Esercizio della rappresentanza legale

1. Rappresentante legale dell'ente è il Sindaco. Nei casi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 53 del predetto Testo Unico la rappresentanza legale compete al Vicesindaco, suo sostituto per legge.

2. Il Sindaco può delegare la rappresentanza legale del Comune agli Assessori insieme con la delega di sovrintendenza al funzionamento di servizi o uffici ed all'esecuzione degli atti da questi adottati.

3. L'attribuzione della rappresentanza legale è effettuata con atto scritto ed è limitata alle attività delegate. Cessa con la revoca o la conclusione dell'attività delegata.

4. Gli atti di cui al comma 3 sono pubblicati all'albo pretorio, nella sede comunale, per 15 giorni.

5. Le funzioni di difesa sono esercitate dal servizio legale dell'ente. Qualora l'ente non sia dotato di tale servizio e sia necessario ricorrere ad un difensore esterno, la nomina è effettuata dalla Giunta.

6. La rappresentanza in giudizio del Comune, attore o convenuto, avanti le Commissioni tributarie spetta al Sindaco, autorizzato dalla Giunta comunale; Il Sindaco può delegare il responsabile del tributo.

7. Il potere di conciliare e transigere compete al Sindaco previa delibera della Giunta, su proposta del responsabile del servizio e previo parere legale, se necessario in ragione anche del valore economico della causa.

Art. 70

Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma assicura, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne ed accerta che le persone che intende nominare siano dotate dei requisiti di professionalità, competenza, correttezza, onestà.

Art. 71

Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale previste dalla legge ed esercitate dai Comuni.
2. Adotta, quale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, l'esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell'onere sui responsabili. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.
4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
6. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
7. Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all'ambito territoriale del Comune.

Art. 72

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di una mozione di sfiducia votata ed approvata dal Consiglio comunale con le modalità previste dalla legge.

Art. 73

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un Commissario.
2. Per la cessazione dalla carica del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, si osservano le disposizioni di legge.

3. Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dall'esercizio delle funzioni , lo sostituisce il Vicesindaco.

Titolo X **L'autonomia organizzativa**

Capo I - Criteri generali di organizzazione del comune

Art. 74 - Organizzazione comunale - Piano generale – Principi

Capo II - Ordinamento e gestione del personale

Art. 75 - Personale - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Capo III - Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi

Art. 76 - Direttore generale. Servizio associato con altri Comuni

Art. 77 - Il Segretario comunale

Art. 78 - I Dirigenti e gli incarichi a contratto

Art. 79 - Responsabili di servizi. Incarichi – Funzioni

Capo IV - I servizi pubblici comunali

Art. 80 - Servizi pubblici comunali - Tutela degli utenti e dei consumatori

Art. 81 – Istituzione

Art. 82 - Società di capitali con partecipazione comunale

Art. 83 - Gestione dei servizi comunali privi di rilevanza economica

Capo I **CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE**

Art. 74

Organizzazione comunale - Piano generale – Principi

1. La Giunta comunale, nell'ambito dei poteri relativi all'organizzazione degli uffici e servizi, tenuto conto dei principi espressi dal presente statuto e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale provvede, con la partecipazione dei responsabili della gestione dell'ente, allo studio ed alla redazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, del "Piano generale dell'organizzazione del Comune", secondo le competenze che devono essere esercitate dal Comune.

Con analisi della situazione e delle caratteristiche del sistema produttivo, delle potenzialità di evoluzione, delle azioni che il comune può attivare e realizzare per la promozione ed il sostegno dello sviluppo, valutando le ricadute in termini di occupazione e di apporto economico per la popolazione e di valorizzazione e tutela del territorio.

Capo II **ORDINAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE**

Art. 75

Personale - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione del personale degli uffici e dei servizi del Comune e la sua dotazione organica sono costituite tenendo conto di quanto previsto dalla leggi di principio secondo criteri di servizio alla popolazione per le attività, gli interventi, i servizi effettuati dal

personale comunale, di semplificazione delle procedure ancora vigenti, di programmazione e di rinnovamento organizzativo del Comune.

2. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi definisce gli strumenti e le metodologie del controllo interno di gestione per realizzare e garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, oltre che l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

3. L'organizzazione del controllo di gestione è effettuata dal Comune anche in deroga ai principi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, fermi restando i seguenti:

a) l'attività di valutazione e controllo supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo.

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al precedente comma 3 il Comune può promuovere forme associative con altri Comuni per istituire uffici unici, mediante convenzione, che ne regola le modalità di costituzione e funzionamento.

Capo III **DIREZIONE E RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

Art. 76

Direttore generale

Servizio associato con altri Comuni

1. Il Sindaco può promuovere un'intesa con i Comuni contermini che, insieme al nostro, raggiungono una popolazione di 15.000 abitanti, per la stipula di una convenzione per regolare in forma associata la nomina, l'attività, la durata dell'incarico, la revoca, il trattamento economico del Direttore generale che presterà la sua opera esercitando per tutti i Comuni convenzionati le funzioni di cui al primo comma dell'art. 108 del T.U. n. 267/2000 e provvedendo alla gestione coordinata o unitaria dei servizi per i Comuni convenzionati.

Art. 77

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dall'art. 98 del Testo Unico, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

4. Il Segretario comunale può essere nominato direttore del Comune, anche congiuntamente con altri Comuni convenzionati per la segreteria, con la corresponsione di un compenso determinato dal sindaco, previa deliberazione di Giunta comunale, nei limiti del contratto collettivo dei segretari comunali.

Art. 78

I Dirigenti e gli incarichi a contratto

1. Il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità stabilite dal regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi fissati nel programma amministrativo dallo stesso formato. Gli incarichi sono revocati nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o nel caso di mancato raggiungimento in ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito dei concorsi.

2. Quando risulti indispensabile per la realizzazione del programma il Sindaco può procedere, previa deliberazione della Giunta, alla copertura di posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica e vacanti, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire dal regolamento comunale e dai precedenti commi.

3. Entro i limiti, con i criteri e le modalità stabilite dall'art. 110 del Testo Unico e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ove ne accerti la necessità, il Sindaco procede al di fuori della dotazione organica, alla stipula di contratti a tempo determinato per dirigenti e le alte specializzazioni, con persone in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire ed in particolare dei titoli, competenze, esperienze ed altre condizioni indicate al primo comma.

4. Per la durata dei contratti di cui al terzo comma, il trattamento economico, la risoluzione anticipata del rapporto si osservano le disposizioni dell'art. 110 del Testo Unico e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 79

Responsabili di servizi

Incarichi – Funzioni

1. I responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le loro funzioni secondo i criteri e le norme stabiliti dallo statuto e dal regolamento per i compiti di direzione, secondo il principio per il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è loro attribuita.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.

3. Spettano ai Responsabili degli uffici e servizi, titolari degli incarichi di cui al secondo comma, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge ed il presente statuto non hanno riservato espressamente agli organi di governo.

4. La durata dell'incarico non può essere superiore al termine del mandato del Sindaco che lo conferisce. Può essere confermato a giudizio insindacabile del Sindaco nuovo eletto o rieletto.

Capo IV

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 80

Servizi pubblici comunali - Tutela degli utenti e dei consumatori

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune, anche in forma associata con altri enti, individua gli standard di qualità e determina le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.
2. Il Comune assicura la tutela degli utenti e dei consumatori dei servizi pubblici comunali promuovendo la loro partecipazione nelle forme, anche associative, previste dalla legge.

Art. 81

Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi privi di rilevanza industriale, il Consiglio comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Il Sindaco nomina e può revocare con atto motivato il presidente ed il consiglio d'amministrazione, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale ed assicurando la presenza di entrambi i sessi fra i nominati.
4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione e gestione dell'Istituzione.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
6. La costituzione delle "Istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 82

Società di capitali con partecipazione comunale

1. Il Comune costituisce o partecipa a società di capitali, per azioni od a responsabilità limitata:
 - a) per la trasformazione delle aziende speciali comunali o consortili, secondo quanto stabilito dalla legge.
 - b) per le finalità relative ai servizi pubblici locali a rilevanza economica;
 - c) per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.
2. La costituzione della società per azioni od a responsabilità limitata può essere effettuata con prevalente capitale pubblico locale.
3. La costituzione di società a partecipazione minoritaria del capitale pubblico deve avvenire nella forma di società per azioni, anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche.
4. Nell'atto costitutivo delle società per azioni con partecipazione minoritaria del Comune al capitale, deve essere prescritto che il Comune deve nominare almeno un componente del Consiglio d'amministrazione, dell'eventuale Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori dei conti, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto.
5. Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per azioni od a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente del Comune, il Consiglio comunale, approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più

componenti del Consiglio d'amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo ed uno o più Sindaci, ai sensi dell'art. 2458 del Codice civile.

Art. 83

Gestione dei servizi comunali privi di rilevanza economica

1. Il Comune effettua la gestione dei servizi privi di rilevanza economica:

a) in economia, secondo apposito regolamento, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non risulta opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di seguito indicati;

b) mediante affidamento diretto a:

- istituzioni comunali;
- aziende speciali, anche consortili;
- società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal Codice civile;

c) mediante affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero alle associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune;

d) quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, mediante affidamento a terzi, con procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore e regionale.

Titolo XI

L'autonomia finanziaria e impositiva Programmazione e ordinamento contabile

Art. 84

Autonomia finanziaria

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse autonome, acquisite stabilendo ed applicando tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al suo territorio. Partecipa all'attribuzione di risorse statali aggiuntive e/o perequative, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione. Con l'acquisizione delle risorse derivanti dalle fonti sopra indicate e con una oculata amministrazione del patrimonio finanzia integralmente le funzioni pubbliche esercitate, attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzandolo con interventi razionali ed efficienti.

2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

4. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di investimenti che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio.

Art. 85
Autonomia impositiva

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle leggi, all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dallo statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2. L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

3. I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore.

Art. 86
Statuto dei diritti del contribuente

1. I regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni:

a) informazione del contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni, procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi comunali, sia assicurando la disponibilità presso l'ufficio tributi e presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico di materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché ne sia possibile la più ampia conoscenza;

b) conoscenza degli atti e semplificazione: il Comune adotta le procedure più idonee per dare attuazione, nell'ambito della propria attività tributaria e per quanto con esse compatibili, delle modalità previste dall'art. 6 della legge n. 212/2000;

c) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la massima chiarezza dei propri atti, con la più ampia documentazione dei provvedimenti adottati;

d) rapporti fra contribuente e comune: i rapporti fra contribuente ed amministrazione per motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione, rispetto, buona fede. Non saranno applicate sanzioni né interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune e in particolare quando il suo comportamento dipenda da ritardi, omissioni od errori dell'ente;

e) interpello del contribuente: il Comune, con i necessari adattamenti, inserisce nel proprio regolamento quanto previsto in merito al diritto d'interpello del contribuente dall'art. 11 della legge n. 212/2000;

f) garante del contribuente: il Comune potrà istituire il "Garante del contribuente", avvalendosi inizialmente del Difensore civico e, dopo le opportune verifiche, assumendo definitive determinazioni al riguardo.

Titolo XII **Norme finali**

Art. 87

Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale.
2. Le proposte di deliberazioni di cui al precedente comma sono sottoposte a parere degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno quindici giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo testo dello stesso.
5. I riferimenti normativi richiamati nel presente statuto, si adeguano alle leggi di principio ed alle modifiche Costituzionali successive.

Art. 88

Entrata in vigore

1. Il nuovo testo o le modifiche dello statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, aggiornato con le modifiche allo stesso apportate, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il testo aggiornato dello statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.